



COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA

* * * * *

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 13 del 25.01.2012

OGGETTO: Approvazione "Regolamento comunale del servizio di fognatura".

L'anno **DUEMILADODICI**, questo giorno **VENTICINQUE** del mese di **GENNAIO**, alle ore **13,00**, convocata con le prescritte modalità e nella sala delle adunanze presso la delegazione Marina, si è riunita la Commissione Straordinaria. All'appello nominale risulta:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Assen.
1. Dr. Castaldo Giuseppe	Componente	SI	
2. Dr.ssa Surace Antonia	Componente	SI	
3. Dr.ssa Tortorella Maria Laura	Componente	SI	
TOTALE PRESENTI/ASSENTI:		3	

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Antonia Criaco:

VISTO il D.P.R. n. 287 del 12/10/2010 con cui il Consiglio Comunale del Comune di Condofuri è stato sciolto per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 267/2000 ed è stata nominata la Commissione Straordinaria incaricata della gestione del comune stesso;

PRESO ATTO dei pareri resi a tergo dal Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: Area Tecnica e Territorio

PREMESSO CHE occorre dotarsi di uno strumento regolamentare idoneo a disciplinare il servizio di fognatura comunale, in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente);

VISTO lo schema del "Regolamento comunale del servizio di fognatura" predisposto dall'Area Tecnica e Territorio in attuazione delle normative nazionali e locali vigenti;

RAVVISATA la necessità di procedere all'adozione del regolamento di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente);

ASSUNTI i pareri favorevoli e l'attestazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

PROPONE DI DELIBERARE

- di approvare** il "Regolamento comunale del servizio di fognatura" redatto dall'Area Tecnica e Territorio in conformità alle direttive del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) che, allegato al presente atto deliberativo, ne costituisce parte integrante;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO

Arch. Simone Gangemi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA la sopra riportata proposta deliberativa;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri resi dai competenti responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

CON votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta deliberativa concernente l'oggetto nel testo riportato nel presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale;

Di demandare ai responsabili dell'Area Tecnica e Territorio e dell'Area Economico Finanziaria i provvedimenti consequenziali al presente deliberato.

La Commissione Straordinaria
(Castaldo - Surace - Tortorella)

Simone Gangemi

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonia Criaco


Antonietta Criaco

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Arch. Simone Gangemi <i>Simone Gangemi</i>	PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Dr. Giuseppe Crocitti <i>Giuseppe Crocitti</i>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI CONDOFUR
PROV. DI REGGIO CALABRIA

Prot. N. 1203439/21.03.2012.

Prot. N. <u>URP. PROT. INFORMATICO</u> Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del d.lgs n.267/2000. <i>L'addetto alla pubblicazione</i> <i>Domenico Pizzi</i>	PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL <u>21.03.2012</u> AL <u>05.04.2012</u> Reg. _____ <i>L'addetto alla pubblicazione</i> <i>Domenico Pizzi</i>
ORIGINALE Il Segretario Comunale _____	



COMUNE DI CONDOFURI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA

Approvato con Delibera di C.S. n. 13 del 25.01.2012

Sommario

CAPO I - NORME E PRINCIPI INTRODUTTIVI	4
Articolo 1 - Finalità del regolamento.....	4
Articolo 2 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 3 - Definizioni.....	4
CAPO II - DISCIPLINA E GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA	6
Articolo 4 - Classificazione degli scarichi.....	6
Articolo 5 - Domanda di allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria.....	6
Articolo 6 - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti domestici o assimilabili.....	7
Articolo 7 - Scavi e rinterri in suolo pubblico.....	8
Articolo 8 - Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla pubblica fognatura.....	8
Articolo 9 - Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria.....	9
Articolo 10 - Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete pubblica.....	9
Articolo 11 - Diritto di passaggio attraversamento proprietà private.....	9
Articolo 12 - Scarichi di acque meteoriche di dilavamento.....	9
CAPO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	11
Articolo 13 - Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche.....	11
Articolo 14 - Manomissioni dell'allacciamento alla pubblica fognatura e modifica della natura dello scarico.....	11
CAPO IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA	13
Articolo 15 - Condizioni di ammissibilità.....	13
Articolo 16 - Domanda di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria.....	13
Articolo 17 - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti industriali.....	13
Articolo 18 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.....	13
Articolo 19 - Scarichi di acque reflue industriali che rispettano i limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.....	14
Articolo 20 - Scarichi di acque reflue industriali in deroga ai limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.....	15
Articolo 21 - Scarichi di acque reflue industriali con concentrazioni di inquinanti superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell'all. 5 alla parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.....	15
Articolo 22 - Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne.....	15
CAPO V - DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'UTENZA	18
Articolo 23 - Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi.....	18
CAPO VI - CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLE QUANTITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE	19
Articolo 24 - Qualificazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.....	19
Articolo 25 - Esecuzione dei controlli sugli scarichi di acque reflue.....	19
Articolo 26 - Modalità di esecuzione delle ispezioni.....	19
Articolo 27 - Prelievo di campioni.....	19
CAPO VII - DISCIPLINA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	20
Articolo 28 - Tipologie dei rifiuti conferibili.....	20
Articolo 29 - Conferimenti diretti presso gli impianti di depurazione.....	20
Articolo 30 - Documentazione di accompagnamento per i conferimenti di rifiuti.....	21
Articolo 31 - Termini e modalità del servizio di trattamento dei rifiuti.....	21
Articolo 32 - Campionamenti delle singole partite di rifiuti.....	21
Articolo 33 - Responsabilità nel corso dei conferimenti di rifiuti.....	22
CAPO VIII - CONTRATTO DI UTENZA	23
Articolo 34 - Contratto di utenza per lo scarico di acque reflue.....	23
Articolo 35 - Contratti per il conferimento di rifiuti.....	23
Articolo 36 - Inizio e durata del contratto.....	23
CAPO IX - CONDIZIONI ECONOMICHE	24
Articolo 37 - Tariffe per gli scarichi delle acque reflue.....	24
Articolo 38 - Parametri tariffari.....	24
Articolo 39 - Modalità e termini di pagamento della tariffa.....	24
Articolo 40 - Spese di istruttoria.....	24

Articolo 41 - Deposito cauzionale	24
CAPO X - PENALITÀ E SANZIONI	26
Articolo 42 - Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico relativamente ai reflui industriali	26
Articolo 43 - Scarichi vietati	26
Articolo 44 - Conferimenti vietati	26
CAPO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI	28
Articolo 45 - Interruzioni temporanee dei servizi di fognatura e/o depurazione	28
Articolo 46 - Diritto comune	28
Articolo 47 - Validità del Regolamento	28
Articolo 48 - Documenti allegati	28
Articolo 49 - Entrata in vigore	28
CAPO XII - ALLEGATI	29
Allegato 1. Domanda di allaccio alla rete fognaria	29
Allegato 2. Normativa scavi	31
Allegato 3. Tariffario - Quantificazione del preventivo da versare come cauzione di cui all'art. 7	32
Allegato 4. Penalità e sanzioni per superamento dei limiti autorizzati per gli scarichi industriali	36
Allegato 5. Tabella 3) all. 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura	37
Allegato 6. Tabella 5) all. 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali [] e per lo scarico in rete fognaria [], o in tabella 4 per lo scarico sul suolo	39
Allegato 7. Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006	40

CAPO I - NORME E PRINCIPI INTRODUTTIVI

Articolo 1 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta, il convogliamento e lo smaltimento delle acque nere, nonché delle acque meteoriche, provenienti da fabbricati residenziali, da edifici pubblici e da unità operative di tipo industriale, artigianale, commerciale, agricolo e zootecnico, nell'ambito delle disposizioni del D.lgs. 152/06 e successive integrazioni.

Articolo 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto:
 - a) La disciplina e l'uso della pubblica fognatura e gli scarichi fognari in essa recapitanti nel territorio del Comune di Condofuri. E' esclusa dal presente regolamento la disciplina degli scarichi di acque addotte da soggetti pubblici e privati direttamente in corpi idrici superficiali.
 - b) La definizione delle tipologie e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo degli scarichi da parte del gestore ed in particolare:
 - i. i limiti di accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti, in funzione dello stato delle opere di fognatura e degli impianti di depurazione;
 - ii. le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura;
 - iii. le modalità di controllo degli scarichi in pubblica fognatura in rapporto ai limiti di accettabilità;
 - iv. le norme tecniche di allacciamento;
 - v. i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento e delle tariffe;
 - vi. le sanzioni amministrative.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) **Gestore**: Ente, pubblico o privato, a cui compete la gestione tecnico-amministrativa dell'impianto di fognatura ed eventualmente dell'impianto di depurazione;
 - b) **"suolo"**: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
 - c) **"abitante equivalente"**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
 - d) **"acque reflue domestiche"**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
 - e) **"acque reflue industriali"**: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.
 - f) **"acque reflue urbane"**: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
 - g) **"allacciamento fognario"**: condotta e/o canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'innesto nella rete fognaria.
 - h) **"rete fognaria"**: il sistema di condotte e/o canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale.
 - i) **"fognature separate"**: la rete fognaria costituita da due condotte e/o canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
 - j) **"scarico"**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 - k) **"acque di scarico"**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
 - l) **"scarichi esistenti"**: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;

- m) **"trattamento appropriato"**: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- n) **"trattamento primario"**: il trattamento delle acque reflue mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali, prima dello scarico, il B.O.D.₅ delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% e i solidi sospesi totali siano ridotti almeno del 50%;
- o) **"trattamento secondario"**: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- p) **"trattamento terziario"** qualsiasi trattamento fisico e/o chimico di affinazione che avvenga a valle del trattamento secondario come sopra definito come, ad esempio, defosfatazione, denitrificazione, filtrazione o disinfezione;
- q) **"valore limite di emissione"**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
- r) **"acque meteoriche di dilavamento"**: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.
- s) **"acque di prima pioggia"**: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.
- t) **"acque di lavaggio"**: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica.
- u) **"evento meteorico"**: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verificano o si susseguono a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento.
- v) **"superficie scolante"**: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- w) **"rifiuto"**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.lgs. 152/2006.

CAPO II - DISCIPLINA E GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA

Articolo 4 - Classificazione degli scarichi

1. Ai sensi della vigente normativa gli scarichi immissibili nella pubblica rete fognaria possono derivare da:
 - a) acque reflue urbane;
 - b) acque reflue industriali;
 - c) acque reflue domestiche;
 - d) acque reflue derivanti da sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia o delle acque di lavaggio di superfici interne o di piazzali.

Articolo 5 - Domanda di allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria

1. Tutti gli insediamenti che generano scarichi di acque reflue domestiche e per i quali lo scarico terminale sia canalizzabile con una condotta avente sviluppo inferiore o uguale a 100 m dalla pubblica fognatura, hanno l'obbligo di immettere in essa detti reflui, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti. La distanza viene calcolata partendo dal limite di proprietà più vicino rispetto al punto di allacciamento alla pubblica fognatura indicato dal gestore, a prescindere dalle predisposizioni dello scarico interne del fabbricato.
2. Tutti gli allacciamenti dovranno essere realizzati innestando i terminali nel pozzetto della rete fognaria senza interessare direttamente i collettori principali, raggruppando il maggior numero di utenti.
3. Tutti i nuovi scarichi di tipo domestico sono ammessi in fognatura previa domanda di allacciamento al Gestore, secondo le modalità descritte nel seguito.
4. La domanda di allacciamento dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati:
 - a) nome e cognome del richiedente;
 - b) veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale, rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
 - c) codice fiscale del richiedente;
 - d) indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
 - e) Permesso di costruire/Licenza edilizia dell'immobile per il quale si richiede l'autorizzazione allo scarico;
5. Si dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato.
 - a) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;
 - b) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale, nonché la presenza di eventuali fosse settiche;
 - c) Profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.;
 - d) Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell'ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso), all'interno della proprietà;
 - e) Titolo di proprietà dell'immobile;
 - f) Copia della licenza edilizia o del permesso di costruire o copia della autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell'edificio per costruzioni anteriori al 1977;
6. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di allacciamento, il Gestore provvede a completare l'istruttoria ed ha facoltà di richiedere elementi integrativi. In tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.
7. A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento, il Gestore richiederà la costituzione di una cauzione infruttifera di cui all'Allegato 2 "Normativa scavi" che sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.
8. La costituzione di cauzione infruttifera o fideiussione interesserà tutti gli allacciamenti;
9. Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nella pubblica fognatura, il proprietario della fognatura dovrà comunicare preventivamente le variazioni al Gestore il quale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni al progetto originale presentato con la domanda di allacciamento della fognatura privata, al fine del rilascio della autorizzazione alla realizzazione dei nuovi allacciamenti.
10. Nel caso di attivazione di nuovi strumenti urbanistici, i soggetti attuatori degli stessi, dovranno presentare al Gestore il progetto generale delle fognature, completo di ogni necessaria informazione per rilasciare il parere relativo al nuovo impianto. Il Gestore provvederà a rilasciare il proprio parere tecnico entro sessanta giorni dalla

presentazione del progetto. Detto parere tecnico è vincolante ai fini dell'accoglimento della domanda di allacciamento.

Articolo 6 - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti domestici o assimilabili

1. Per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere predisposto, di norma, un apposito pozzetto di controllo posto al limite interno della proprietà (pozzetto finale) costruito secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore. Tale pozzetto dovrà essere sifonato allo scopo di evitare la fuoriuscita di cattivi odori.
2. I manufatti di allacciamento dovranno essere realizzati con materiali aventi ottima resistenza meccanica, alla corrosione, all'abrasione e scarsa scabrezza, per evitare perdite di carico e adesione di eventuali depositi. Deve essere garantita la tenuta delle condotte al fine di evitare dispersioni di acque reflue nel sottosuolo.
3. Le condotte di allacciamento dovranno avere dimensione e pendenze idonee. Dovranno essere evitati, per quanto tecnicamente possibile, gli incroci di condotte fognarie con esistenti condotte dell'acquedotto. Nei casi in cui ciò non sia possibile, la condotta fognaria dovrà essere collocata al di sotto di quella dell'acquedotto, ad una adeguata distanza.
4. Le condotte di allacciamento dovranno avere diametro interno minimo di 200 mm per lo scarico delle acque miste e di 120 mm per lo scarico delle sole acque nere. Le condotte di allacciamento non potranno avere pendenza inferiore all'1%.
5. La parte terminale della condotta di allacciamento deve essere innestata con quota di fondo non inferiore all'estradosso della condotta fognaria pubblica ricevente. Nei casi particolari il Gestore può concedere l'allacciamento a quota superiore rispetto alla sezione della condotta fognaria pubblica ricevente, a fronte della compilazione del modulo di sgravio delle responsabilità.
6. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, qualora le acque reflue originate dagli insediamenti non possano confluire nella pubblica fognatura per caduta naturale, l'Utente dovrà predisporre idoneo impianto autonomo di sollevamento dei reflui provvisto di sistema antiriflusso. A valle del sollevamento, lo scarico dovrà immettersi nella fognatura pubblica per sola caduta, mediante la realizzazione di un apposito pozzetto di decompressione. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.
7. Per gli scarichi di acque reflue domestiche (o assimilate) che confluiscono in tratti di pubblica fognatura non ancora allacciata a depuratori, oppure in tratti caratterizzati da esiguità di portate, pendenze o diametri inadeguati, sifoni inversi, stazioni di sollevamento di piccola entità, è prescritto il mantenimento o la realizzazione di fosse settiche all'interno delle proprietà prima dell'immissione in fognatura.
8. Con il superamento delle situazioni che hanno determinato la prescrizione delle fosse settiche, queste dovranno essere disattivate a cura e spese dei proprietari, previa ingiunzione comunale entro il termine di 90 giorni dalla stessa.
9. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti.
10. L'impianto privato di fognatura, salvo diversamente prescritto in relazione alla natura degli scarichi, deve essere collegato al condotto di allacciamento con l'interposizione di apposito pozzetto d'ispezione da realizzarsi al confine fra la proprietà pubblica e privata, di norma sul marciapiede comunale, a cura e spese del titolare dello scarico.
11. Il pozzetto d'ispezione deve essere a tenuta stagna e, al fine di consentire operazioni d'ispezione o di prelievo dei campioni, deve essere facilmente accessibile e avere dimensione minima di cm. 50x50 per scarico profondo fino a 1 metro e cm. 80x80 per scarico più profondo.
12. Il pozzetto d'ispezione deve altresì essere idoneo a contenere, le apparecchiature di analisi eventualmente prescritte dal Gestore o da altre Autorità.
13. Il pozzetto d'ispezione e le apparecchiature contenute devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.
14. Per quanto concerne gli impianti fognari interni alle proprietà, fatto salvo quanto contemplato dal presente regolamento, valgono le prescrizioni tecniche indicate nei diversi regolamenti comunali in materia edilizia e regolamenti comunali d'igiene e sanità.
15. Per i nuovi allacciamenti conseguenti a nuove costruzioni o a ristrutturazioni rilevanti su insediamenti esistenti, l'utente è tenuto a separare nella propria rete interna le acque meteoriche dalle acque nere anche se lo scarico avviene in un tronco fognario unico di tipo misto.
16. Al fine di evitare l'inquinamento del suolo sul quale è prevista la costruzione di un fabbricato, il Gestore permetterà l'uso di una o più immissioni nella pubblica fognatura per lo scarico provvisorio di servizi igienici ad uso degli addetti al cantiere.
17. Questi allacciamenti provvisori saranno definiti in modo da poter essere utilizzati, una volta terminata la costruzione, per servire in modo definitivo il fabbricato.

18. Per la scelta dei punti di allacciamento, il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile al Gestore le necessarie indicazioni. Eventuali maggiori costi di allacciamento dovuti alla carenza di tali indicazioni verranno addebitati alla parte interessata.
19. La rete fognaria comunale è predisposta per ricevere le acque di scarico provenienti da dispositivi o apparecchi con la bocca di scarico a quota superiore rispetto al piano stradale.
20. Di norma, quindi, gli scarichi ubicati a quota inferiore al piano stradale saranno allacciati alla pubblica fognatura mediante impianto di sollevamento e sconnessione idraulica che impedisca un eventuale riflusso delle acque fognarie all'interno della proprietà privata. Su motivata richiesta del titolare dello scarico e in situazione di adeguata profondità del collettore fognario ricevente, possono essere consentiti allacciamenti a gravità che raccolgano anche scarichi ubicati a quota inferiore al piano stradale, purché il titolare dello scarico prenda tutte le misure atte ad evitare rigurgiti nella propria rete interna e allagamenti, dei quali risulterà comunque responsabile unico per danni che potessero derivare al suo stabile ed a terzi per rigurgiti ed altro.
21. Il Comune non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti della fognatura comunale e pertanto l'utente dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
22. Nei casi indicati al comma 20 del presente articolo o qualora la conformazione del fabbricato e la quota del collettore della fognatura comunale non consentano totalmente o parzialmente lo scarico ad una quota superiore a quella di scorrimento delle acque nel condotto di fognatura, la circostanza deve essere specificata chiaramente nella domanda di autorizzazione e deve essere corredata dalla documentazione tecnica relativa all'impianto di sollevamento installato o che si prevede di installare.
23. L'impianto di sollevamento deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve superare per oltre il 30% la portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda di autorizzazione.
 - b) La prevalenza deve essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura.
 - c) Le acque devono essere pompate ad un pozzetto (con chiusino di ispezione al piano stradale) collegato per caduta alla pubblica fognatura.
 - d) Le sezioni di passaggio della pompa e della condotta premente devono essere sufficienti a garantire il passaggio agevole anche di materiali in sospensione.
 - e) Devono essere installate almeno due pompe, di cui una di riserva abitualmente fuori servizio anche con la portata massima.
 - f) I chiusini devono avere dimensioni adeguate alle operazioni di pulizia e manutenzione.
 - g) Deve essere obbligatoriamente installato un sistema di avviamento e di arresto automatico delle pompe, nonché un dispositivo che segnali eventuali guasti o malfunzionamenti dell'impianto.
 - h) Sulle condotte di mandata devono essere obbligatoriamente installate idonee valvole di non ritorno.
24. Il Gestore non è responsabile per i danni causati al fabbricato o a terzi da eventuali rigurgiti anche nell'ipotesi di corretto funzionamento dell'impianto.

Articolo 7 - Scavi e rinterri in suolo pubblico

1. Come evidenziato nel preventivo di spesa, gli scavi ed i rinterri necessari all'esecuzione delle nuove prese, impianti o diramazioni, saranno sempre a carico del richiedente. I lavori dovranno essere eseguiti dal richiedente tramite personale idoneo e secondo le eventuali specifiche impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Durante i lavori, il richiedente curerà la posa della prescritta segnaletica e la manutenzione dello scavo fino al ripristino della pavimentazione.
3. Tale onere richiederà il quotidiano controllo dei lavori in corso, in quanto il richiedente, il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori saranno responsabili, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone e cose; tutte le prescrizioni in merito sono contenute nella normativa scavi (Allegato 2) che dovrà essere accettata e controfirmata dall'interessato.
4. Il richiedente, prima di eseguire lo scavo, dovrà inoltre informarsi sugli eventuali sottoservizi esistenti nel tratto di strada interessato dallo scavo, richiederne il parere ed ottenerne il relativo benestare da parte degli enti interessati, restandone egli l'unico responsabile di ogni eventuale danno.

Articolo 8 - Proprietà e manutenzione dei manufatti di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Sono di proprietà pubblica tutte le opere fognarie ed i manufatti ubicati sul suolo pubblico realizzati dal Gestore.
2. La costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato dal Gestore.
3. Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il proprietario dell'immobile deve inviare al Gestore, almeno 2 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, una comunicazione che riporti la data di inizio dei lavori, l'impresa esecutrice, il nominativo del direttore dei lavori ed i relativi riferimenti telefonici. Egli dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni

- richieste dal Gestore, anche in corso d'opera. In caso di mancata comunicazione sarà comminata una sanzione di 30,00 € a copertura degli oneri di verifica successiva, oltre ad eventuali costi vivi sostenuti e salvo maggior danno.
4. I lavori di allacciamento dovranno essere eseguiti direttamente dall'Utente, previa autorizzazione del Gestore. Nel caso in cui il lavoro di allacciamento venga realizzato direttamente da un privato, lo stesso dovrà acquisire le autorizzazioni, oltre che dal Gestore anche dall'Ente proprietario della strada, assoggettandosi al "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di lavori comportanti la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico" dell'Ente medesimo, qualora in vigore.
 5. La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del proprietario dell'immobile così come resta a suo carico ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dal Gestore.
 6. La pulizia delle opere di allacciamento è considerata manutenzione ordinaria; nei casi di urgenza, su esplicita richiesta, la pulizia potrà essere eseguita dal Gestore con pagamento degli oneri a consuntivo da parte dell'Utente.
 7. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il proprietario deve procedere secondo quanto previsto dal Codice Civile in materia di servitù prediali.
 8. Il proprietario del terreno ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive per gli scarichi soggetti ad autorizzazione.
 9. Nel caso in cui un manufatto di allacciamento alla pubblica rete fognaria insistente su proprietà pubblica, determini condizioni di pericolo (avvallamenti, cedimenti stradali ecc.), o si renda necessaria una modifica della stessa in relazione ad adempimenti normativi o per necessità della pubblica amministrazione il proprietario del manufatto deve provvedere immediatamente all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino e messa in sicurezza delle opere su suolo pubblico, provvedendo inoltre ad informare il Gestore e gli Enti competenti ed ottenere i necessari nulla osta all'esecuzione dei lavori. Qualora il proprietario del manufatto non sia celermente rintracciabile o questi non intenda eseguire l'intervento manutentivo, il Gestore esegue i necessari interventi su suolo pubblico, provvedendo ad addebitare a consuntivo i relativi oneri al proprietario del manufatto interessato.
 10. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

Articolo 9 - Controllo e sorveglianza degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria

Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti, dovranno essere autorizzati dal Gestore, il quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.

Articolo 10 - Ispezione delle condotte fognarie allacciate alla rete pubblica

Il Gestore potrà effettuare ispezioni delle condotte fognarie allacciate alla pubblica rete fognaria, anche mediante videoispezione, per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue.

Articolo 11 - Diritto di passaggio attraversamento proprietà private

1. Le aree private attraversate dalla fognatura sono vincolate a servitù di passaggio ai termini dell'art. 1033 e seguenti del Codice Civile. Pertanto il Gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione, con il preavviso al proprietario.
2. Il personale incaricato del Gestore ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.
3. Il Gestore si obbliga a risarcire il proprietario degli eventuali danni arrecati.
4. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle condotte e/o canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare ovvero lasciare crescere entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la condotta e/o canalizzazione.
5. L'atto costitutivo della servitù sarà concordato tra le parti sulla base del progetto e dovrà contenere tutte le necessarie prescrizioni (dimensioni fascia di rispetto, etc)

Articolo 12 - Scarichi di acque meteoriche di dilavamento

1. Le acque meteoriche di dilavamento, come definite all'Articolo 3 "Definizioni" del presente regolamento, salvo quanto previsto all' Articolo 21 "Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne" non devono, di norma, essere avviate alla depurazione.
2. Per quanto tecnicamente possibile, in relazione allo stato dei luoghi ed alla disponibilità di recapiti naturali, Le acque meteoriche provenienti dai tetti e dagli scarichi o scoli proprietà private non possono essere scaricate

liberamente su strade o su manufatti pubblici di qualsiasi natura, ma possibilmente, devono essere fatte assorbire in loco dal terreno, oppure vanno incanalate e convogliate nella rete di fognatura, ove presente.

3. In particolare, in corrispondenza degli accessi pedonali o carrai delle proprietà private, dovranno essere impediti scorrimenti superficiali di acque meteoriche verso le pubbliche vie; allo scopo devono essere previste opportune opere di intercettazione (griglie, camerette, ecc.) collegate alla rete di fognatura dedicata alla soia raccolta delle acque piovane ove presente.
4. Nelle zone di nuova urbanizzazione, ampliamento o prolungamento, i soggetti attuatori degli strumenti urbanistici dovranno prevedere reti separate dalla pubblica fognatura per il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento.
5. Fanno eccezione ai commi precedenti i recapiti di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia normati all'Articolo 21 "Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne" del presente regolamento...

CAPO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Articolo 13 - Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche

1. Sono "scarichi domestici" quelli provenienti da insediamenti abitativi di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte del Gestore, fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria esistente.
2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 101 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 112 dello stesso, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
 - f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.
3. Le nuove immissioni degli scarichi domestici in pubblica fognatura devono essere realizzate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. Per le utenze di nuova costruzione o in ristrutturazione che vengono allacciate alla pubblica fognatura servita da impianto di depurazione terminale adeguato è, di norma, vietato l'uso di trattamenti depurativi a piè di fabbricato (fosse settiche, fosse Imhoff, ecc.), fatto salvo specifiche prescrizioni del Gestore. Le utenze esistenti dovranno, qualora il Gestore lo ritenga opportuno, procedere alla dismissione eliminando i manufatti di trattamento previa pulizia, disinfezione, demolizione o riempimento degli stessi con materiale inerte costipato.
4. Gli Utenti serviti dalla pubblica rete fognaria con impianto di depurazione inadeguato o sprovvista di impianto di depurazione, che abbiano inserito un sistema di pretrattamento privato dello scarico in osservanza del Regolamento di fognatura e depurazione, devono provvedere a proprie spese alla manutenzione dello stesso sistema.
5. Gli Utenti domestici di cui al comma precedente possono usufruire degli impianti del Gestore (ove siano presenti) per il conferimento dei fanghi e dei liquami prodotti dal sistema di pretrattamento privato, secondo le modalità previste dal CAPO VII-DISCIPLINA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE del presente regolamento.
6. Gli Utenti devono corrispondere comunque, oltre a quella di fognatura, anche la quota di tariffa relativa alla depurazione, ai sensi della normativa vigente in materia.
7. Tutte le utenze domestiche ed assimilate che scaricano in pubblica fognatura e si approvvigionano in tutto o in parte di acqua al di fuori del servizio dell'acquedotto pubblico debbono essere dotate di misuratori di portata delle acque scaricate;

Articolo 14 - Manomissioni dell'allacciamento alla pubblica fognatura e modifica della natura dello scarico

1. Il Gestore nel caso in cui accerti:
 - a) manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello;
 - b) modificazione della natura e della qualità dello scarico;diffiderà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, l'Utente a proseguire e inviterà a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.
2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il Gestore provvede a comunicare all'Utente la necessità di regolarizzare la situazione e contestualmente a comunicare all'autorità competente l'accaduto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, il Gestore provvede ad effettuare d'ufficio l'intervento di ripristino addebitando il relativo costo all'Utente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dal Gestore.

4. Qualora la modifica della natura o della qualità dello scarico non comporti un rischio per la salute pubblica e/o per l'ambiente, l'Utente che non è in grado di rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente deve richiedere al Gestore l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale utenza, da assimilabile a domestica, sarà considerata industriale.

CAPO IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

Articolo 15 - Condizioni di ammissibilità

1. Le acque di scarico provenienti dai processi industriali e produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.
2. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge o prescritti in autorizzazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto del presente regolamento.
3. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura prelevate allo scopo.
4. Le acque degli insediamenti industriali provenienti esclusivamente dai servizi igienici, mense, abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico o assimilabile, sono soggette alle norme di cui al Capo III, purché queste siano convogliate con collettori distinti da quelli dell'attività industriale.

Articolo 16 - Domanda di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria

1. Analogamente agli insediamenti domestici, le domande di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di cui al successivo Articolo 21 "Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne" alla pubblica rete fognaria, devono essere presentate dai proprietari degli immobili in conformità al modello predisposto dal Gestore.
2. L'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento non implica l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico, che deve essere rilasciata al titolare dell'attività produttiva secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La domanda di allacciamento alla pubblica fognatura dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere gli stessi dati e la stessa documentazione progettuale a firma di professionista abilitato prevista per la domanda di allacciamento per gli scarichi domestici di cui al precedente Articolo 5 "Domanda di allacciamento di scarichi domestici alla rete fognaria".

Articolo 17 - Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti industriali

1. Ferme restando le disposizioni tecniche riguardanti gli allacciamenti di tipo domestico ed assimilabile, di cui all'Articolo 6 "Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti di insediamenti domestici o assimilabili" gli allacciamenti di tipo industriale dovranno rispettare anche le disposizioni del presente articolo.
2. L'insediamento deve essere dotato di adeguato sistema di trattamento/depurazione atto a ricondurre lo scarico entro i limiti richiesti, l'Utente dovrà adeguarsi alla prescrizione pena la non ammissibilità della domanda.
3. L'insediamento deve essere dotato di un pozzetto di ispezione terminale, costruito secondo gli schemi tipo forniti dal Gestore, ove poter accedere per il prelievo di campioni di acqua reflua da sottoporre ad analisi (pozzetto di campionamento) accessibile a tutti gli organi di controllo. Tale pozzetto è, di norma, ubicato all'interno dell'insediamento in prossimità del limite di proprietà, fatte salve eventuali altre prescrizioni imposte dal Gestore.
4. Per i nuovi insediamenti gli scarichi non derivanti dalle linee di produzione, quelli domestici o a questi assimilabili, devono, di norma, avere una linea di raccolta dei reflui distinta da quella che colletta i reflui industriali.
5. Per gli insediamenti in cui la separazione delle condotte di scarico di cui al precedente comma risulti per l'utente eccessivamente onerosa o tecnicamente difficoltosa, è consentita la miscelazione a condizione che il pozzetto di campionamento venga collocato a monte della miscelazione medesima.
6. Il Gestore si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti.
7. Tutte le utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura e si approvvigionano in tutto o in parte di acqua al di fuori del servizio dell'acquedotto pubblico debbono essere dotate di misuratori di portata delle acque scaricate.

Articolo 18 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata da parte del Gestore al titolare dell'attività produttiva. L'istanza deve essere redatta in conformità al modello predisposto dal Gestore e deve essere corredata della seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato:
 - a) Corografia (scala 1:2000) e planimetria generale (scala 1:200 o 1:500) dalle quali si rilevino esattamente l'ubicazione dell'insediamento, i diversi reparti di lavorazione, il percorso delle reti fognarie interne, i punti di scarico delle acque reflue industriali, domestiche, di prima pioggia e meteoriche, il pozzetto di prelievo campioni, l'esatta posizione dei misuratori di portata dell'acqua scaricata, gli eventuali pozzi e/o ogni altra fonte di approvvigionamento dell'acqua potabile e/o di servizio.

- b) Progetto esecutivo dell'impianto di depurazione privato, e relazione tecnica dettagliata del suo funzionamento con descrizione delle sostanze inquinanti che si intendono ridurre con appositi trattamenti delle acque reflue, specificando i limiti ai quali si intendono allineare gli scarichi.
 - c) Scheda tecnica dei misuratori di portata.
 - d) Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - e) Qualsiasi altro provvedimento autorizzativo di cui siano in possesso.
2. Qualora la documentazione presentata risultasse mancante di qualcuno dei suddetti allegati o qualora il contenuto degli stessi risultasse non sufficiente ad insindacabile giudizio del Gestore, questi potrà richiedere integrazioni che dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla richiesta, in caso contrario l'istanza s'intenderà respinta.
 3. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, il quale assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
 4. E' vietato usare il proprio allacciamento per usi diversi da quello autorizzato (quali lo smaltimento occasionale di reflui di terzi e/o rifiuti) o effettuare scarichi di qualsiasi tipo in qualsiasi punto della fognatura diverso da quello autorizzato.
 5. L'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.lgs. 152/06 e fatto salvo quanto ivi previsto, ha durata di quattro anni dalla data di rilascio della stessa. Un anno prima della scadenza, il titolare dovrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione presentando la richiesta in conformità al modello predisposto dal Gestore, il quale avviserà preventivamente il titolare dello scarico dello scadere dei termini per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione medesima. La tardiva richiesta di rinnovo può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06.
 6. Il titolare dell'autorizzazione qualora vi sia una sospensione del ciclo produttivo, potrà richiedere la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo fino a 180 giorni senza che questa decada di diritto. Tale sospensione non comporta la proroga della data di scadenza dell'autorizzazione.
 7. Le condizioni di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura provenienti da insediamenti industriali possono richiedere l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione. Il titolare dello scarico è responsabile di tali impianti e ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento a sua cura e spese nel rispetto delle normative vigenti. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi alla documentazione tecnica allegata all'autorizzazione allo scarico. Nell'eventualità di disservizi degli impianti di pretrattamento per avaria e/o manutenzione straordinaria, il titolare dell'attività deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio.
 8. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare al Gestore le variazioni che possono modificare l'autorizzazione entro trenta giorni dall'evento (modifica di posizione, quantità e qualità dello scarico, modifica agli impianti di pretrattamento, variazioni della titolarità dell'azienda, ecc.). Nel caso in cui le variazioni siano considerate sostanziali ad insindacabile giudizio del Gestore, il titolare dello scarico è tenuto a richiedere una nuova autorizzazione presentando la documentazione prevista dal presente regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione in essere, in conformità a quanto previsto all'Articolo 41 "Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico relativamente ai reflui industriali".
 9. Qualora se ne verifichi la necessità, il Gestore può prescrivere, motivando la richiesta adeguatamente, l'installazione di adeguati strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi connessi ai processi produttivi: tali strumenti, dovranno essere installati e posizionati, a cura e spese dell'Utente, sull'ultimo punto accessibile prima dell'innesto alla pubblica fognatura.
 10. Il Gestore, se lo ritiene necessario, può, motivandolo adeguatamente, richiedere al titolare di scarichi di acque reflue industriali di predisporre, a sua cura e spese, un idoneo sistema per la misura della quantità dello scarico, avente le caratteristiche indicate dal Gestore stesso.
 11. Gli strumenti di misura devono essere sigillabili ed accessibili da parte del personale all'uopo incaricato dal Gestore.
 12. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare, immediatamente, al Gestore il mancato o anormale funzionamento di detto strumento.
 13. Qualora fossero rilevate inadempienze imputabili al titolare dello scarico, il Gestore provvederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs. 152/06.

Articolo 19 - Scarichi di acque reflue industriali che rispettano i limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale una pubblica fognatura sono ammessi nel rispetto dei limiti della Tab. 3 all. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
2. Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con personale all'uopo incaricato.

3. Il Gestore ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
4. Qualora l'autorizzazione allo scarico venisse sospesa o revocata, l'Utente non potrà più scaricare i propri reflui; in caso di revoca, il rilascio della nuova autorizzazione sarà subordinato alla presentazione di formale richiesta la quale, oltre alla normale documentazione, dovrà riportare le soluzioni adottate per rimuovere le cause che avevano originato il provvedimento di revoca.

Articolo 20 - Scarichi di acque reflue industriali in deroga ai limiti della tabella 3) all. 5 alla parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella medesima, il Gestore potrà disporre eventuali deroghe ai limiti della tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.
2. Detti scarichi devono essere esplicitamente autorizzati dal Gestore con apposita convenzione da stipularsi con il titolare dello scarico nella quale vengano definiti qualitativamente e quantitativamente l'entità del superamento dei singoli parametri derogati ed eventuali limiti temporali allo scarico.
3. Per tali Utenze deve essere presentata apposita istanza in conformità al modello predisposto dal Gestore.
4. Per detti scarichi valgono integralmente le norme relative al controllo della qualità degli scarichi di cui al presente Regolamento.
5. In caso di effettiva impossibilità di garantire il proprio servizio di depurazione, Il Gestore potrà chiedere la riduzione del carico inquinante, concordando col titolare dell'insediamento un congruo termine per l'adeguamento degli impianti di trattamento privati dei suddetti scarichi.
6. Nel caso venga ravvisato il superamento dei limiti concordati nella convenzione, il Gestore applicherà l'automatica segnalazione all'Autorità competente e, fatte salve le altre azioni previste in termini di legge, l'emissione da parte dello stesso di una sanzione pecuniaria a carico del titolare dello scarico industriale, stabilita in base allo schema all'allegato al presente Regolamento.
7. Per gli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla pubblica fognatura, il Gestore potrà inoltre esperire indagini anche per quanto riguarda gli eventuali effetti negativi derivanti dalle attività produttive, assumendo i necessari provvedimenti con possibilità di sospensione del servizio.

Articolo 21 - Scarichi di acque reflue industriali con concentrazioni di inquinanti superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell'all. 5 alla parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili in percentuali superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell' allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/06 non possono essere autorizzati e pertanto sono sempre vietati.

Articolo 22 - Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne come definite all'Articolo 3 "Definizioni" del presente Regolamento, possono essere immesse nella pubblica rete fognaria. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge per gli scarichi in pubblica rete fognaria o prescritti in autorizzazione allo scarico in base a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e nel rispetto del presente regolamento.
2. I titolari delle seguenti attività:
 - a) le attività di cui all'Allegato VIII alla parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
 - b) le attività di distribuzione del carburante;
 - c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;
 - d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
 - e) i depositi, i centri di raccolta, trattamento e trasformazione dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
 - f) le aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali.

dovranno realizzare impianti di depurazione per la ricezione delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, progettati tenendo conto delle caratteristiche delle acque da depurare, data la loro grande variabilità.

I titolari delle attività di cui al comma precedente dovranno richiedere al Gestore l'allacciamento alla stessa e l'autorizzazione allo scarico, corredando la richiesta con il piano di prevenzione e gestione previsto dal presente regolamento.

3. La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati:
- a) nome e cognome del richiedente;
 - b) veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
 - c) codice fiscale del richiedente;
 - d) indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
 - e) codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile
 - f) altre specifiche integrazioni richieste dal Gestore.
4. Si dovrà allegare alla domanda quanto segue:
- a) Piano di prevenzione e gestione contenente la seguente documentazione
 - i. Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;
 - ii. Planimetria (in scala 1:200 o 1:500) e schemi grafici di dettaglio (in scala 1:50) riportanti:
 - L'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;
 - L'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - I tracciati delle reti interne di raccolta ed immissione in fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale;
 - Profilo della/e tubazione/i di collegamento alla pubblica fognatura (dalle opere di stoccaggio e dagli impianti di trattamento all'interno della proprietà fino a quello di immissione, nonché dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, i punti di controllo dell'immissione, ecc.;
 - Particolari costruttivi (in scala 1:50) delle eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio nonché dei sistemi ed impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle stesse;
 - iii. Relazione tecnica che illustri:
 - Le attività svolte nell'insediamento;
 - Le principali caratteristiche delle superfici scolanti;
 - La potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - Il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;
 - Le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;
 - La valutazione del rendimento di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;
 - Le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione dei sistemi di trattamento adottati;
 - Le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nella pubblica fognatura;
 - Gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi siano rischi di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio
 - iv. Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente:
 - Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;
 - Procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
 - Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;
 - Modalità di formazione ed informazione del personale addetto.
 - b) Riferimento alla pratica di autorizzazione all'allacciamento.
 - c) Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione allo scarico pari a € 120,00
5. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda il Gestore approverà il piano di prevenzione e gestione e contestualmente autorizzerà lo scarico. Il Gestore ha facoltà di richiedere elementi integrativi alla domanda; in tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.

6. I distributori di carburante rientranti in un programma di chiusura e smantellamento a termini dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 come modificato dal D.lgs. 8 settembre 1999 n. 346 o suddetti a chiusura e smantellamento programmati saranno comunque soggetti alla presentazione del piano di prevenzione e gestione.
7. Per gli impianti di cui al comma precedente il Gestore può, a sua discrezione, e previa verifica di compatibilità idraulica della rete fognaria e di processo legato al trattamento di depurazione finale, concedere una proroga non superiore ad anni due all'installazione di vasche di prima pioggia, autorizzando temporaneamente l'immissione in fognatura dell'intero volume di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio senza separazione e trattamento delle acque di prima pioggia. Decorsi i termini di proroga suddetti, qualora l'impianto non fosse nel frattempo stato ancora smantellato, il titolare dello stesso sarà comunque tenuto all'installazione dei sistemi di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia richiesti dal Gestore, pena la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

CAPO V - DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'UTENZA

Articolo 23 - Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi

1. Tutte le utenze domestiche ed assimilate nonché quelle industriali che scaricano in pubblica fognatura e si approvvigionano in tutto o in parte di acqua al di fuori del servizio dell'acquedotto pubblico debbono presentare entro il 31 marzo di ogni anno al Gestore una denuncia delle quantità delle acque prelevate dal sistema di approvvigionamento privato diverso dal pubblico acquedotto, nell'anno precedente.
2. La denuncia di cui al comma precedente è redatta su appositi modelli in distribuzione presso il Gestore. Il gestore, in qualsiasi momento, può effettuare i controlli su quanto denunciato.
3. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 2, alle utenze industriali dotate di misuratori di portata delle acque scaricate (in conformità a quanto previsto all'Articolo 17 "Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura", comma 10 del presente Regolamento), la tariffa di fognatura e depurazione è applicata ai quantitativi annui da questo registrati, anche ai fini di quanto previsto all'art. 155 comma 6 del D.lgs. 152/06.
4. In caso di mancata o infedele dichiarazione da parte degli utenti dotati di approvvigionamento idrico tramite pozzo privato ad uso domestico, la quantificazione dei volumi di scarico da parte del Gestore avverrà conteggiando un quantitativo di acqua reflua scaricata pari a quello del prelievo da pozzo. Tale quantitativo sarà pari a quanto dichiarato dall'utente se dotato di strumento di misura dei volumi prelevati. La denuncia sarà verificabile da parte del Gestore. In caso di assenza di strumentazione di misura dei volumi prelevati dal pozzo, il quantitativo annuo verrà conteggiato in 73 mc a persona. Nel caso in cui l'Utente sia anche allacciato a pubblico acquedotto, il volume scaricato in fognatura sarà considerato pari alla somma del volume prelevato da pozzo e del volume erogato dall'acquedotto con un minimo di 73 mc all'anno a persona.
5. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, il solo parametro da utilizzare nel calcolo del corrispettivo è il volume annuo scaricato, corrispondente al 100% del volume prelevato da acquedotto o approvvigionato autonomamente.
6. In caso di assenza di strumentazione di misura dei volumi prelevati autonomamente da captazione domestica, il quantitativo annuo di acqua reflua scaricata, verrà conteggiato in 73 m³ a persona. Nel caso in cui l'Utente sia anche allacciato a pubblico acquedotto, il volume scaricato in fognatura sarà considerato pari alla somma del volume prelevato da approvvigionamento idrico autonomo e del volume erogato dall'acquedotto con un minimo di 73 m³ all'anno a persona.
7. Ogni pozzo, captazione da sorgente o derivazione da acqua superficiale ad uso produttivo, soggetto a concessione demaniale ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., deve, quando la normativa regionale in materia lo prevede, essere dotato di idoneo strumento di misura dell'acqua prelevata. Il Gestore della rete fognaria in cui vengono scaricate le acque reflue può controllare, in qualsiasi momento, il corretto funzionamento di detto strumento.
8. Per gli Utenti industriali dotati di approvvigionamento autonomo come sopra definito e senza l'obbligo di installazione dello strumento di misura dell'acqua prelevata, in base alla normativa in materia, il Gestore, se lo ritiene opportuno, in alternativa al misuratore allo scarico in fognatura, previsto dall'Articolo 17 "Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura" del presente regolamento, potrà fare installare a cura e spese dell'utente uno strumento di misura al prelievo.

CAPO VI - CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DELLE QUANTITÀ DELLE ACQUE REFLUE SCARICATE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE**Articolo 24 - Qualificazione degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria**

Nell'ambito dell'organizzazione del personale del Gestore agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dagli artt. 101, 128 e 129 del Decreto Legislativo 152/06 è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia Giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale (CPP).

Articolo 25 - Esecuzione dei controlli sugli scarichi di acque reflue

1. Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alla pubblica rete fognaria sono effettuate in esecuzione di apposito programma, ferma restando la possibilità di altre ed ulteriori verifiche urgenti effettuabili in qualsiasi momento e/o circostanza.
2. Il programma di controllo viene formulato tenendo conto dell'indice di pericolosità e/o dei volumi delle acque scaricate e/o della variabilità dei dati controllati.
3. Sono possibili controlli periodici per accertare specificatamente i volumi scaricati.
4. Quando gli insediamenti sono dotati di prelievi idrici autonomi, le verifiche possono essere estese anche ai sistemi di misurazione.
5. I titolari degli scarichi sono tenuti a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e della qualità dell'acqua prelevata e di quella scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne alla proprietà, con riferimento alla domanda presentata.

Articolo 26 - Modalità di esecuzione delle ispezioni

1. Il personale del Gestore incaricato del controllo deve sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento (o documento analogo), chiedendo immediatamente l'assistenza del titolare dello scarico (o di persona da esso incaricata) per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura.
2. Al personale incaricato del controllo dovrà essere consentito immediato accesso al punto di campionamento. In caso di indisponibilità e/o di prolungato ritardo (oltre 10 minuti), il fatto verrà segnalato nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo; fatto salvo quanto previsto dall'art. 137 comma 8 del D.lgs. 152/06.
3. Per tutta la durata della verifica, il titolare dello scarico (o la persona da questo incaricata) non deve mutare le condizioni operative ordinarie che danno luogo alla formazione degli scarichi.
4. Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale campionamento, l'incaricato del Gestore potrà procedere alla verifica dei flussi interni e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua; compilerà quindi il relativo verbale (in triplice copia), sul quale il titolare dello scarico potrà riportare le proprie dichiarazioni.
5. Copia del verbale, sottoscritto dai presenti al prelievo, viene rilasciata al titolare o suo delegato dello scarico ispezionato.

Articolo 27 - Prelievo di campioni

1. I campionamenti vengono di norma effettuati secondo le modalità di prelievo definite dal punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.
2. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.
3. Sul medesimo verbale deve altresì risultare la motivazione della scelta della tipologia di campionamento da parte dei prelevatori e le metodologie di conservazione, la data, l'ora e il luogo di apertura dei campioni e di analisi, al fine di consentire la presenza dell'utente alle predette operazioni.
4. Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e/o di deposito e/o di analisi sarà riportato su specifico rapporto.

CAPO VII - DISCIPLINA RELATIVA AI CONFERIMENTI DEI RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Articolo 28 - Tipologie dei rifiuti conferibili

1. Non è ammesso lo smaltimento in fognatura di fanghi provenienti da insediamenti produttivi.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa di settore in merito all'accettazione di rifiuti come classificati dal D.lgs. 152/06, il Gestore potrà smaltire presso i propri impianti di trattamento (ove presenti) all'uopo autorizzati dall'autorità competente, entro i limiti della effettiva potenzialità degli stessi, i rifiuti compatibili con il processo di depurazione.
3. Possono essere conferiti tramite autobotte, per il trattamento presso gli impianti di depurazione pubblici, fanghi di origine mista derivanti da operazioni di spurgo di fosse settiche di origine domestica, condotte e pozzetti delle pubbliche reti fognarie.
4. Per il conferimento di fanghi e liquami provenienti da utenze non servite dalla pubblica rete fognaria e per le utenze servite da pubblica rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione o con impianto di depurazione inadeguato, si fa riferimento a quanto previsto all'Articolo 28 "Conferimenti diretti presso gli impianti di depurazione".
5. Possono essere conferiti tramite autobotti /autocisterne/autospurghi per il trattamento presso gli impianti di depurazione del Gestore, i rifiuti classificabili con C.E.R. (codice europeo rifiuti) corrispondenti a quelli previsti, per ciascun impianto di depurazione, dalla specifica Autorizzazione Provinciale, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni del Gestore più restrittive.

Articolo 29 - Conferimenti diretti presso gli impianti di depurazione

1. Le Utenze domestiche e non domestiche non servite dalla pubblica rete fognaria, che provvedono in modo autonomo al trattamento dei propri reflui, ferme restando tutte le altre obbligazioni a loro carico previste dalle disposizioni normative vigenti, possono usufruire degli impianti del Gestore, debitamente autorizzati dall'Autorità competente, per il conferimento dei fanghi e dei liquami prodotti dai propri impianti di trattamento.
2. Nel caso in cui l'Utente opti per il conferimento del materiale di cui al comma precedente presso un impianto di depurazione del Gestore, deve presentare apposita richiesta al Gestore. La richiesta è revocabile in qualsiasi momento previa comunicazione redatta e inoltrata al Gestore medesimo.
3. All'atto della accettazione della richiesta di conferimento di cui al comma precedente, il Gestore assegna all'Utente il codice utenza, che dovrà essere indicato sul formulario di identificazione dei rifiuti previsto dalla normativa vigente in materia. All'atto del conferimento, due copie del formulario di identificazione dei rifiuti, controfirmate da personale autorizzato del gestore, saranno riconsegnate al trasportatore, che dovrà conservare una copia e consegnare l'altra all'Utente; la terza copia è trattenuta dal Gestore.
4. Gli Utenti devono provvedere allo spurgo dei propri impianti con la cadenza temporale indicata dalla normativa regionale e statale in materia.
5. Per le operazioni di spurgo, trasporto e conferimento dei fanghi e dei liquami, l'Utente può usufruire di impresa specializzata anche diversa dal Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, oppure le medesime operazioni possono essere eseguite dal Gestore (ove sia possibile) con conferimento a proprio impianto di depurazione. Il Gestore rilascerà attestazione dell'avvenuta operazione sull'impianto. In tali casi l'importo relativo alle operazioni di spurgo e trasporto è determinato a preventivo da parte del Gestore.
6. Nel caso in cui l'Utente si avvalga di impresa diversa dal Gestore per le operazioni di spurgo e trasporto, al trasportatore è dovuto esclusivamente il costo dello spurgo e del trasporto del materiale all'impianto di depurazione del Gestore. Conseguentemente il trasportatore dovrà indicare sui formulari di identificazione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente in materia, alla voce "annotazioni", la seguente dicitura: "importo corrisposto per il solo spurgo e trasporto".
7. Il corrispettivo per il servizio di depurazione dei fanghi e dei liquami conferiti all'impianto di depurazione del Gestore, sarà addebitato all'Utente in bolletta sulla base dei consumi di acqua potabile applicando, per le utenze domestiche, le tariffe di depurazione approvate dal Gestore.
8. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico avvenga in modo autonomo, tramite pozzo privato ad uso domestico, il Gestore del servizio di fognatura e depurazione conteggerà un quantitativo di acqua reflua scaricata secondo le prescrizioni dell'Articolo 37 "Parametri tariffari".
9. Gli Utenti serviti dalla pubblica rete fognaria con impianto di depurazione inadeguato o sprovvista di impianto di depurazione, che abbiano inserito un sistema di pretrattamento privato dello scarico in osservanza del presente Regolamento di fognatura e depurazione, devono provvedere a proprie spese alla manutenzione dello stesso sistema.
10. Gli Utenti domestici di cui al comma precedente possono usufruire degli impianti del Gestore per il conferimento dei fanghi e dei liquami prodotti dal sistema di pretrattamento privato, secondo le modalità previste dai commi precedenti.

11. Gli Utenti devono corrispondere comunque, oltre a quella di fognatura, anche la quota di tariffa relativa alla depurazione, ai sensi della normativa vigente in materia.
12. Nel caso in cui gli stessi Utenti si approvvigionino, in tutto od in parte in modo autonomo, ovvero mediante erogazione da parte di soggetti privati, dovranno provvedere a denunciare al Gestore tali prelievi almeno una volta all'anno. Gli stessi Utenti dovranno altresì rispondere agli obblighi e agli adempimenti di cui all'Articolo 22 “Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi”.
13. L'Autorizzazione al conferimento potrà essere rilasciata per un periodo di quattro anni al produttore del rifiuto o al trasportatore.
14. Il rinnovo dell'autorizzazione potrà avvenire solo in modo esplicito.
15. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione o per il relativo rinnovo dovrà essere presentata in conformità al modello predisposto dal Gestore.
16. Il Gestore può autorizzare il conferimento di rifiuti soltanto entro i limiti e per quanto consentito dalla capacità potenziale residua di ogni impianto di depurazione all'uopo autorizzato.

Articolo 30 - Documentazione di accompagnamento per i conferimenti di rifiuti

1. Ogni carico di rifiuto dovrà essere accompagnato da idoneo formulario o documento di trasporto ai sensi della normativa vigente.
2. Il suddetto documento deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.
3. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore; delle altre tre copie, controfirmate e datate in arrivo dal Gestore, 2 vengono restituite al trasportatore che deve provvedere a ritrasmetterne una al produttore.
4. Il Gestore ha facoltà di richiedere un'analisi e un campione preliminare, il cui numero dovrà essere riportato sul formulario di trasporto.

Articolo 31 - Termini e modalità del servizio di trattamento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di depurazione deve essere effettuato in conformità alle procedure operative previste dal Gestore.
2. Di norma può essere effettuato solo nei giorni e negli orari di apertura dell'impianto stabiliti dal Gestore. Solo eccezionalmente, nel caso di motivate esigenze, potrà essere consentita l'effettuazione del conferimento con orari diversi, previa specifica autorizzazione del Responsabile dell'impianto di depurazione.
3. Lo scarico del rifiuto può essere iniziato solo dopo l'eventuale campionamento e ad ottenuto specifico consenso all'immissione nella sezione dell'impianto indicata dal Gestore.
4. Il Personale del Gestore potrà interrompere, in qualsiasi momento, tale operazione di immissione qualora si verificasse una delle condizioni sotto elencate:
 - a) situazioni di pericolo per gli operatori presenti;
 - b) non conformità del rifiuto scaricato a quanto autorizzato;
 - c) possibile impatto negativo sul processo depurativo (inibizione) o sull'ambiente circostante (odori molesti, sversamenti accidentali, ecc...);
 - d) problemi di funzionamento della sezione di immissione (intasamento, anomalie alle pompe, ecc.).
5. Al termine del conferimento, il trasportatore deve effettuare la pulizia della zona eventualmente sporcata durante lo scarico.

Articolo 32 - Campionamenti delle singole partite di rifiuti

1. Prima di autorizzare il conferimento di rifiuti, il Gestore ha facoltà di richiedere:
 - a) analisi preliminare effettuata sul campione rispondente al futuro conferimento e risalente a non più di 12 mesi; il referto analitico dovrà contenere i parametri chimico – biologici che permettono di caratterizzare in modo completo e certo la tipologia del rifiuto (oltre all'identificazione dello stesso secondo il D.lgs. 152/06). Il Gestore, sulla base dei dati raccolti, eseguirà una verifica preliminare della compatibilità dello stesso con la capacità ricettiva dell'impianto di depurazione.
 - b) campione - test significativo del futuro conferimento e rispondente alle analisi preliminari del precedente punto a). Il Gestore potrà effettuare gli opportuni riscontri analitici presso i propri laboratori.
2. Al momento dell'entrata di un rifiuto, il Gestore potrà sempre prelevare un campione per le verifiche del caso; il prelievo sarà eseguito dal trasportatore, in presenza del responsabile (o suo delegato) dei campionamenti del Gestore. L'automezzo dovrà perciò essere dotato di idonei punti di prelievo per poter eseguire il campionamento in condizioni di sicurezza.

3. Il relativo campione verrà sigillato, riportando la data di prelievo, il numero del formulario, la tipologia del rifiuto, il trasportatore ed il produttore. Successivamente il campione sarà conservato in struttura refrigerata a + 4 °C per tre giorni (a disposizione degli organi di controllo).
4. Prima di autorizzare l'immissione nelle sezioni dell'impianto, parte del rifiuto prelevato potrà essere sottoposto ad immediata verifica del pH e/o di compatibilità. Il campione potrà anche essere sottoposto ad eventuali ulteriori verifiche analitiche presso i laboratori del Gestore e/o presso laboratori esterni.
5. Su richiesta del produttore e/o del trasportatore, verrà effettuato un secondo campione, ottenuto dalla suddivisione omogenea del primo, che dopo piombatura ed etichettatura (con le stesse modalità di cui sopra), sarà consegnato al trasportatore.

Articolo 33 - Responsabilità nel corso dei conferimenti di rifiuti

Il soggetto autorizzato al conferimento di rifiuti agli impianti di depurazione del Gestore è il solo responsabile della corrispondenza tra ciò che viene conferito e quanto è stato precedentemente autorizzato dal Gestore.

CAPO VIII - CONTRATTO DI UTENZA

Articolo 34 - Contratto di utenza per lo scarico di acque reflue

1. Il contratto di utenza deve essere sottoscritto dai titolari di scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali e/o di prima pioggia che intendono avvalersi del servizio di fognatura e depurazione offerto dal Gestore.
2. Nel caso in cui l'Utente domestico del servizio di fognatura e depurazione usufruisca anche del servizio di acquedotto, il contratto tra Utente e Gestore dovrà essere unico. Nel caso in cui i servizi di acquedotto e fognatura-depurazione siano effettuati da due Gestori diversi, il contratto unico di utenza è sottoscritto con il Gestore del servizio di acquedotto, il quale sarà il solo interlocutore dell'Utente.
3. L'autorizzazione allo scarico, nei casi in cui è prevista dalla vigente legislazione o dal presente Regolamento, è atto propedeutico obbligatorio alla stipula del contratto di utenza, il quale decade automaticamente nel caso di revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione stessa.
4. Il contratto può essere risolto nei casi e con le modalità di seguito previste:
 - a) per comprovate motivazioni tecniche e/o di interesse generale, potrà revocare il contratto di utenza, previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito e comunicazione scritta all'Utente almeno trenta giorni prima della data di chiusura dell'utenza. Il presente punto non è applicabile alle utenze domestiche.
 - b) nel caso di cessazione di godimento dell'immobile derivante da fallimento o da vendita giudiziaria. Restano salvi i diritti del Gestore per gli eventuali crediti rimasti inevasi (art. 74 del R.D. 16.3.1942, n. 267).
 - c) in ogni caso di non osservanza delle norme contenute nel contratto stesso e/o di violazione della normativa vigente.
5. Nell'atto autorizzativo e/o nel contratto di utenza sono indicati i limiti di accettabilità non superabili nonché le condizioni tecniche e gestionali inderogabili.
6. Nel contratto di utenza sono altresì specificate le condizioni che regolano i rapporti tra il Gestore e gli Utenti del servizio.

Articolo 35 - Contratti per il conferimento di rifiuti

1. Per tutti i casi non previsti dal presente Regolamento, prima di procedere al conferimento dei rifiuti presso gli impianti di depurazione, l'Utente dovrà preliminarmente stipulare con il Gestore apposito contratto, nel quale dovranno risultare i seguenti elementi:
 - a) Inizio e durata del contratto;
 - b) Parametri di tariffazione;
 - c) Canoni ed altri oneri;
 - d) Importo della cauzione e/o di altre garanzie;
 - e) Prescrizioni varie (eventuali limiti della quantità e/o dell'orario di scarico, ecc...).

Articolo 36 - Inizio e durata del contratto

1. Nel caso di scarichi delle acque reflue domestiche il contratto di utenza è a tempo indeterminato e costituisce titolo di abilitazione all'utilizzazione del recapito, fatto salvo che l'allacciamento rispetti le norme tecniche contenute nel presente regolamento.
2. Il Contratto di Utenza ha decorrenza dalla data di stipula e, fatto salvo quanto previsto per le utenze domestiche dal comma precedente, ha durata pari all'autorizzazione allo scarico o al conferimento (salvo disdetta anticipata da parte dell'Utente).
3. L'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico o al conferimento non comporta la conseguente sospensione automatica della validità del contratto.
4. L'eventuale revoca dell'autorizzazione allo scarico o al conferimento comporta invece anche la decadenza del contratto di utenza.

CAPO IX - CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 37 - Tariffe per gli scarichi delle acque reflue

1. Le tariffe applicate agli scarichi sono determinate in modo che ciascun utente contribuisca alla copertura del costo del servizio in modo proporzionale alla quantità e alla qualità dell'acqua effettivamente scaricata/trattata presso gli impianti del Gestore.
2. La determinazione della tariffa applicata agli utenti domestici e assimilati, della tariffa applicata agli utenti industriali delle tariffe per l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio in pubblica rete fognaria da parte degli utenti titolari delle attività elencate all'Articolo 21 "Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne" le modalità di fatturazione, i pagamenti è calcolata contestualmente alla fatturazione dei consumi idrici.

Articolo 38 - Parametri tariffari

1. Sono parametri tariffari da usare nel calcolo del canone degli scarichi di acque reflue industriali quelli contenuti nelle deliberazioni delle tariffe annuali in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, il solo parametro da utilizzare nel calcolo del corrispettivo è il volume annuo scaricato, corrispondente al 100% del volume prelevato da acquedotto o approvvigionato autonomamente, come determinato in base all'Articolo 22 "Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi".
3. Per il conferimento dei rifiuti, per l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio in pubblica rete fognaria da parte degli utenti titolari delle attività elencate all'Articolo 21 "Scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne", i parametri tariffari sono quelli previsti per le acque reflue.

Articolo 39 - Modalità e termini di pagamento della tariffa

1. Agli Utenti che sono allacciati all'acquedotto pubblico l'addebito dei costi dello scarico in fognatura e della depurazione è effettuato nella bolletta/fattura di consumo dell'acqua emessa dal Gestore dell'acquedotto.
2. Agli Utenti Domestici, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito dei costi dello scarico in fognatura e della depurazione è effettuato con apposita fattura emessa dal Gestore, applicando le tariffe approvate dal Gestore.
3. Agli Utenti soggetti ad autorizzazione allo scarico, saranno addebitati i relativi oneri con apposite fatture emesse sulla base della denuncia annuale presentata a termini del precedente Articolo 22 "Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi" e degli accertamenti eventualmente eseguiti dal Gestore.

Articolo 40 - Spese di istruttoria

1. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico, ogni titolare di scarichi di acque reflue industriali è tenuto a versare al Gestore le spese di istruttoria pari al 10 % del corrispettivo annuo presunto (da un minimo di 120 ad un massimo di 500 €), calcolato in base ai volumi, alla qualità dello scarico e alla tariffa vigente al momento della richiesta; competono al richiedente anche le somme eventualmente dovute all'A.R.P.A. e/o ad altri Enti per il rilascio del relativo parere preventivo.
2. Le autorizzazioni allo scarico rilasciate da parte del Gestore ai titolari di scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura sono soggette al versamento delle spese di istruttoria di 120 €
3. I semplici rinnovi delle autorizzazioni agli scarichi che non sono variati nel tempo, sono soggetti al versamento delle spese di istruttoria di 120 €.

Articolo 41 - Deposito cauzionale

1. Prima della stipula del contratto di utenza, ogni Utente che effettua scarichi industriali è tenuto a depositare presso il Gestore una cauzione a garanzia della copertura di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente regolamento e/o del contratto di Utenza .
2. L'importo del deposito cauzionale è pari ad una percentuale del corrispettivo annuo, calcolato in base ai dati accertati in fase di istruttoria, secondo la tariffa vigente al momento della stipula. Tale percentuale è inversamente proporzionale al volume annuo scaricato secondo la suddivisione seguente:

VOLUME ANNUO SCARICATO m ³	PERCENTUALE DEL CORRISPETTIVO ANNUO
fino a 1.000	30
da 1.001 a 50.000	20
da 50.001 a 250.000	15
oltre 250.000	10

3. Il deposito cauzionale sarà corrisposto mediante versamento o con polizza fidejussoria, dovrà essere immediatamente integrato dall'Utente nel caso di utilizzo e sarà infruttifero di interessi.
4. Per i conferimenti di rifiuti, l'importo del deposito cauzionale viene fissato contrattualmente, tenendo conto della quantità, della qualità e della frequenza dei conferimenti stessi.
5. Il deposito cauzionale (o la garanzia fidejussoria) viene restituito al termine del rapporto contrattuale, previa verifica del puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti a carico dell'Utente.
6. Anche la revisione dell'autorizzazione e/o del contratto di utenza è soggetta all'aggiornamento dell'importo del deposito cauzionale.

CAPO X - PENALITÀ E SANZIONI

Articolo 42 - Sospensione e/o revoca dell'autorizzazione allo scarico relativamente ai reflui industriali

1. Sono possibili cause di sospensione o revoca dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali:
 - a) il mancato rispetto dei limiti di accettabilità da parte dell'Utente;
 - b) le immissioni vietate e/o che possono comportare danni alle infrastrutture fognarie e/o di depurazione del Gestore;
 - c) la mancata osservanza di prescrizioni tecniche impartite per iscritto, anche successivamente all'autorizzazione;
 - d) l'inadeguata gestione degli impianti di pre-trattamento e dell'allacciamento.
2. L'autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell'attività dell'insediamento produttivo, che deve essere comunicato formalmente al gestore pena l'incasso della cauzione.
3. Fatta salva l'applicazione delle penalità previste dall'Allegato 4, la mancata osservanza da parte dell'Utente delle norme del presente regolamento e delle clausole dell'autorizzazione e/o del contratto di utenza o la messa in atto di azioni che comportino danno alle installazioni o all'esercizio, danno diritto al Gestore, di sospendere la ricezione dello scarico, oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.
4. Qualora l'Utente non assolva all'obbligo del risarcimento danni previsto dal precedente comma entro sessanta giorni dalla notifica o non adempia alle prescrizioni conseguenti all'infrazione, sia recidivo, ovvero vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa autorizzazione, il Gestore potrà intercettare definitivamente lo scarico, con relativo addebito dei costi, e revocare l'autorizzazione rilasciata.
5. Ferme le sanzioni previste dall'Allegato 2, chiunque metta in atto un allacciamento abusivo alla fognatura comunale è punito con l'ammenda da € 250,00 a € 1.000,00, fermo restando l'obbligo di provvedere all'immediata regolarizzazione della situazione.
6. Alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chiunque costruisca l'allacciamento in modo non conforme alle norme tecniche impartite dall'Ufficio tecnico comunale.
7. La sanzione viene determinata con i criteri previsti dall'art. 11 della legge 689/81

Articolo 43 - Scarichi vietati

1. Non possono essere immesse nella pubblica fognatura sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti così come specificati all'art. 186 comma 1 del d.lgs. 152/06, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte o gli impianti della pubblica fognatura.
2. Per gli scarichi provenienti dai laboratori orafi è fatto divieto di convogliare in fognatura le sospensioni utilizzate per i modelli, essendo costituite da Sali di Calcio che possono solidificare nei condotti fognari ostruendo gli stessi.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi domestici ed assimilabili, trattati mediante l'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari, che ne riducano la massa in particelle sottili. Tale installazione deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore che effettua la verifica tecnica degli impianti di depurazione e delle reti fognarie al fine della ammissione dello scarico in fognatura.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dal d.lgs. 152/06, il superamento dei parametri contrattuali comporta l'applicazione dei provvedimenti indicati nell'Allegato 4.
5. Per quanto concerne i reflui industriali, l'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico, applicata ove l'interessato non abbia provveduto al ripristino delle condizioni originarie di scarico, sarà vigente sino a quando il Gestore, viste le nuove condizioni operative adottate dal soggetto per adeguare i propri scarichi all'autorizzazione rilasciata, non ripristinerà nel suo effetto l'atto autorizzativo.
6. Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione allo scarico e/o a seguito di revoca della medesima, non devono essere effettuati scarichi di acque reflue nella pubblica rete fognaria, pena l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133 e 137 del d.lgs. 152/06.
7. Nelle fognature private collegate con la pubblica fognatura non possono essere convogliati altri scarichi di terzi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento

Articolo 44 - Conferimenti vietati

1. Fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti a carico dell'Utente, il conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate comporta la sospensione dell'autorizzazione al conferimento oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.
2. La sospensione sarà vigente sino a quando il Gestore, viste le nuove condizioni operative adottate dal soggetto per adeguare i propri conferimenti all'autorizzazione rilasciata, non ripristinerà nel suo effetto l'atto autorizzativo
3. Durante tutto il periodo di sospensione dell'autorizzazione non possono essere effettuati conferimenti.

4. Un ulteriore conferimento di rifiuti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate comporterà la revoca dell'autorizzazione oltre al rimborso dell'eventuale danno cagionato.
5. Qualora si verificano eventi accidentali che possono comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente regolamento, è fatto obbligo al responsabile dell'evento di darne immediata comunicazione al Gestore e di adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e per limitare i danni alla fognatura, nonché all'impianto di depurazione.
6. Restano in ogni caso sia l'azione per responsabilità penale sia l'azione per risarcimento che il Gestore riterrà di promuovere in correlazione a fatti lesivi aventi incidenza sulle fognature e sull'impianto di depurazione

CAPO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 - Interruzioni temporanee dei servizi di fognatura e/o depurazione

Qualora intervengano eventi di forza maggiore, guasti o siano in corso di esecuzione manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualità e di sicurezza del servizio, adeguatamente e tempestivamente comunicato all'Utenza, il Gestore potrà ridurre o sospendere il servizio di fognatura e/o depurazione temporaneamente, senza obbligo di risarcimento alcuno.

Articolo 46 - Diritto comune

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.

Articolo 47 - Validità del Regolamento

Alle norme del presente regolamento sono soggetti tutti gli utenti serviti dall'Acquedotto Comunale di Condofuri. Il Comune si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'A.C., le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Articolo 48 - Documenti allegati

1. Il presente regolamento annulla tutte le precedenti disposizioni regolamentari e direttive in materia.
2. Costituiscono allegati e parte integrante del presente Regolamento di fognatura e depurazione:
 - a) Allegato 1: Domanda di allaccio alla rete fognaria;
 - b) Allegato 2: Normativa scavi;
 - c) Allegato 3: Tariffario - Quantificazione del preventivo da versare come cauzione di cui all'art. 7
 - d) Allegato 4: Penalità e sanzioni per il superamento dei limiti autorizzati per gli scarichi industriali.
 - e) Allegato 5: tabella 3) all. 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.
 - f) Allegato 6: tabella 5) all. 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali [] e per lo scarico in rete fognaria [], o in tabella 4 per lo scarico sul suolo
 - g) Allegato 7: Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006

Articolo 49 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ai sensi della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 488, esplica i suoi effetti a decorrere dalla pubblicazione della delibera di approvazione.
2. Il regolamento sarà pubblicato sul sito web ufficiale del Comune e allo stesso sarà data diffusione nelle forme di legge.

CAPO XII - ALLEGATI

Allegato 1. Domanda di allaccio alla rete fognaria



COMUNE DI CONDOFURI
 (Provincia di Reggio Calabria)
 89030 - Via Croce, 1
 tel. 0965.776000 - fax 0965.720632
 PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it -
 C.F./P.I. 00162630800
 http://condofuri.asmenet.it

Riservato all'ufficio

 Prot. n. del

DOMANDA DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA

Il/La sottoscritto/a , nato/a a , Prov. , il , residente a , prov. , C.A.P. , località via , n. , tel. , fax , cell. , posta elettronica certificata @ , C.F. ||||| per conto:

- Proprio;
- Proprio e del/i soggetto/i di si allega valido documento di riconoscimento;
- Della ditta nato/a a , Prov. , il , residente a , prov. , C.A.P. , località via n. , tel. , fax , cell. , posta elettronica certificata @ , C.F. |||||, che rappresenta in qualità di:
- Altro ;

avente titolo alla presentazione della domanda in quanto:

- proprietario esclusivo
- comproprietario con il/i soggetto/i di si allega valido documento di riconoscimento;
- (Altro) a tale scopo autorizzato dal/i proprietario/i in forza del

dell'immobile sito in località , via/piazza , n , Concessione edilizia/Permesso di Costruire n , del identificato al catasto di Condofuri foglio , part.IIa , sub .

CHIEDE

l'assenso ad allacciare alla rete fognante Comunale le:

- Acque reflue industriali;
- Acque reflue domestiche e assimilabili;
- Acque reflue derivanti da sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia o delle acque di lavaggio di superfici interne o di piazzali

dell'immobile sopra descritto.

DICHIARA INOLTRE

che il suddetto immobile è adibito ad uso:

- Residenziale
- Industriale/Artigianale
- Commerciale
- Agricolo;
- Direzionale
- Altro ;
- Turistico-ricettiva

IMPEGNI PROCEDURALI

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI SI IMPEGNA A:

- Comunicare l'inizio lavori secondo i modelli presenti nella sezione "Comunicazione Inizio Lavori";
- Comunicare i dati relativi all'impresa esecutrice dei lavori;
- Inviare autocertificazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- Inviare copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- Comunicare i dati relativi al Direttore dei lavori;
- Il progetto della suddetta richiesta nonché le dichiarazioni e relazioni sono allegati ai Permesso di Costruire/D.I.A. ancora in vigore n. del , pratica edilizia n. del ;
- Altro (specificare) ;

Si dichiara, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di essere stato/i informato/i che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione medesima viene rilasciata.

Condofuri, li

IL RICHIEDENTE

ALLEGATI

- Copia titolo di proprietà;
 - Copia contratto di affitto dell'immobile;
 - Copia Licenza edilizia/Permesso di costruire dell'immobile;
 - Documento di riconoscimento del proprietario;
 - Documento di riconoscimento del richiedente diverso dal proprietario;
 - Versamento di su C/C n. 58425323 Causale: Deposito cauzionale per rottura suolo pubblico così suddiviso:
 - € 35,13 al metro lineare per scavo su pavimentazione in terra battuta;
 - € 46,33 al metro lineare per scavo su pavimentazione/marciapiede in asfalto bituminoso;
 - € 59,20 al metro lineare per scavo su pavimentazione/marciapiede in cls/masselli in cls;
 - € 76,95 al metro lineare per scavo su pavimentazione/marciapiede in pietra;
 - Per le utenze domestiche e assimilabili (art. 5 del regolamento):
 - Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;
 - Profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.;
 - Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell'ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso), all'interno della proprietà;
 - Per le utenze industriali (art. 18 del regolamento):
 - Corografia (scala 1:2000) e planimetria generale (scala 1:200 o 1:500) dalle quali si rilevino esattamente l'ubicazione dell'insediamento, i diversi reparti di lavorazione, il percorso delle reti fognarie interne, i punti di scarico delle acque reflue industriali, domestiche, di prima pioggia e meteoriche, il pozzetto di prelievamento campioni, l'esatta posizione dei misuratori di portata dell'acqua scaricata, gli eventuali pozzi e/o ogni altra fonte di approvvigionamento dell'acqua potabile e/o di servizio.
 - Progetto esecutivo dell'impianto di depurazione privato, e relazione tecnica dettagliata del suo funzionamento con descrizione delle sostanze inquinanti che si intendono ridurre con appositi trattamenti delle acque reflue, specificando i limiti ai quali si intendono allineare gli scarichi.
 - Scheda tecnica dei misuratori di portata.
 - Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - Qualsiasi altro provvedimento autorizzativo di cui siano in possesso.
 - Cauzione a garanzia della copertura di eventuali danni (per scarichi industriali ai sensi dell'art. 41 del regolamento)
 - Per gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne (art. 22 del regolamento)
 - Piano di prevenzione e gestione
- Versamento di € 120,00 su C/C n. 58425323 Causale; istruttoria per il rilascio della autorizzazione allo scarico
- Marca da bollo di € 14,62;

RISERVATO ALL'UFFICIO

UFFICIO URBANISTICA

- L'immobile è in regola con le autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente
- L'immobile non è in regola con le autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente

Condofuri, li/...../.....

Il responsabile del procedimento

UFFICIO MANUTENZIONE (a cura del fontaniere)

Natura della strada su cui prospetta l'insediamento

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Terra battuta; | <input type="checkbox"/> Pietra |
| <input type="checkbox"/> Tappetino bituminoso; | <input type="checkbox"/> Altro |
| <input type="checkbox"/> Lastroni in CLS, , ecc; | |

Lunghezza dello scavo da effettuare: mt

Parere fontaniere:

Condofuri, li/...../.....

Il Fontaniere

Il responsabile del procedimento

Allegato 2. Normativa scavi

Spett.le Ditta

Via _____ n. _____

e, per conoscenza

Spett.le Ufficio Vigili Urbani

Allegato alla pratica di allaccio alla rete fognaria prot. n. _____

Prese e diramazioni fognatura su sede aperta al pubblico transito in Via _____

Poiché per l'esecuzione della presa, diramazione in oggetto, codesta Ditta si è assunta, a sua cura e spese, l'esecuzione degli scavi e dei tombamenti, ne consegue che detti lavori ricadenti su aree aperte al pubblico transito, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle seguenti norme e condizioni:

- 1) I cantieri di lavoro e gli scavi dovranno essere regolarmente segnalati, a cura della Ditta interessata, a norma dell'art.21 del Codice della Strada.
- 2) Da entrambi i lati, in prossimità dei lavori o di depositi, dovrà essere posto il segnale "Lavori in corso".
- 3) Nelle ore notturne dovrà essere istituito un servizio di controllo per l'efficienza dei segnali luminosi posti ai limiti degli scavi.
- 4) In caso di istituzione di sensi unici alternati, la circolazione stradale dovrà essere disciplinata da personale della Ditta, munito di bandierine rosse o analogo segnalatore.
- 5) Gli attraversamenti dovranno essere sempre eseguiti per campioni senza dover ricorrere alla chiusura della circolazione; quando ciò fosse materialmente impossibile si dovranno usare altri accorgimenti che assicurino comunque il transito a senso unico alternato.
- 6) Non dovranno essere interessate dai lavori più strade contemporaneamente.
- 7) Il lavoro lungo le strade dovrà essere iniziato dopo le ore 8.00 e sospeso prima delle ore 12.00; potrà riprendere alle ore 13.30 e dovrà comunque cessare entro le ore 17.30, salvo diversa disposizione dell' U.T.C., in modo che siano evitati gli ingorghi alla circolazione durante le ore di punta.
- 8) L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, almeno 48 ore prima, all'Ufficio Vigili Urbani allo scopo di porre lo stesso nelle condizioni di poter effettuare dei controlli sulla regolarità della segnaletica e di predisporre le eventuali relative ordinanze.

Inoltre la Ditta prima di eseguire lo scavo, dovrà informarsi sugli eventuali sottoservizi esistenti nel tratto di strada interessato dallo scavo, richiederne il parere ed ottenerne il relativo benestare da parte degli enti interessati, restandone egli l'unico responsabile di ogni eventuale danno.

Pertanto la Ditta sarà l'unica responsabile in ogni caso ed a tutti gli effetti civili e penali di eventuali danni a persone e a cose che possa derivare dall'esecuzione di tali lavori su strade o manufatti pubblici e dovrà risarcire i danni provocati, senza pregiudizio alle penalità di Legge, rimanendo questo Comune ed il personale dipendente sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità che ne possano derivare.

Codesta Ditta quindi nell'assumersi tutte le responsabilità sopradescritte e per la salvaguardia della pubblica incolumità, dall'inizio dei lavori e fino alla loro completa ultimazione, s'impegna a curarne a sua cura e spese la manutenzione o la ricarica del tombamento fino all'esecuzione del manto in asfalto.

L'avvio dei lavori implica l'accettazione piena ed incondizionata delle norme sopra esposte.

Condofuri Li, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

LA DITTA INTERESSATA (firma per esteso)

PER ACCETTAZIONE (firma del Richiedente)

Allegato 3. Tariffario - Quantificazione del preventivo da versare come cauzione di cui all'art. 7

Determinazione al prezzo lineare per la realizzazione di allacci su strade pubbliche con pavimentazione in terra battuta

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	E.01.020.010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³ /4)	0,60	3,78	2,27
2	E.01.060.010.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m	0,15	2,11	0,32
3	U.04.010.010.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	0,60	24,49	14,69
4	U.02.040.030.c	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidità circonferenziale SN > (4-8) kN/m ² . Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m ² DN 250 mm e d im/min 209 mm	1,00	16,76	16,76
5	U.05.020.010.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	0,18	6,04	1,09
				TOTALE al ml	35,13

Determinazione al prezzo lineare per la realizzazione di allacci su strade pubbliche con pavimentazione in pietra

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
1	U.05.010.090.a	Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo. Posti su sabbia con recupero e pulizia del materiale	0,60	5,49	3,29
2	U.05.010.060.a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m. Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	0,18	6,50	1,17
3	E.01.020.010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ² /4)	0,60	3,78	2,27
4	E.01.060.010.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m	0,15	2,11	0,32
5	U.04.010.010.a	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso. Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	0,60	24,49	14,69
6	U.02.040.030.c	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestruzione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidità circonferenziale SN > (4-8) kN/m ² . Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m ² DN 250 mm e d im/min 209 mm	1,00	16,76	16,76
7	U.05.020.010.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	0,18	6,04	1,09
8	E.22.010.010.d	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido posti in opera in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 10x10x12 cm	0,60	62,27	37,36
TOTALE al ml					76,95

Determinazione al prezzo lineare per la realizzazione di allacci su strade pubbliche con pavimentazione in masselli di cls e simili

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Quantità		IMPORTO TOTALE
1	U.05.010.100.b	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allestimento e pulizia del fondo Eseguita a mano per il riutilizzo per spessore fino a cm 5	0,60	8,28	4,97
2	U.05.010.060.a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	0,18	6,50	1,17
3	E.01.020.010.a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³ /4)	0,60	3,78	2,27
4	E.01.060.010.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m	0,15	2,11	0,32
5	U.04.010.010.a	Rinfiaccio con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfiaccio di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	0,60	24,49	14,69
6	U.02.040.030.c	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidità circonferenziale SN > (4-8) kN/m ² . Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiaccio in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m ² DN 250 mm e d im/min 209 mm	1,00	16,76	16,76
7	U.05.020.010.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	0,18	6,04	1,09
8	E.22.020.010.d	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuota per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 22 cm, altezza 11 cm finitura superiore tipo quarzo altri colori	0,60	28,89	17,93
				TOTALE al ml	59,20

Determinazione al prezzo lineare per la realizzazione di allacci su strade pubbliche con pavimentazione in asfalto bituminoso

Num. Ord.	TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Quantità	Prezzo unitario	Importo
1	U.05.010.050.a	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso	0,18	16,43	2,96
2	U.05.010.060.a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	0,18	6,50	1,17
3	E.01.020.010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³ /4)	0,60	3,78	2,27
4	E.01.060.010.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi, il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (D.Lsg.152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m	0,15	2,11	0,32
5	U.04.010.010.a	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali Misurato per il volume reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	0,60	24,49	14,69
4	U.02.040.030.c	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidità circonferenziale SN > (4-8) kN/m ² . Il tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m ² DN 250 mm e d im/min 209 mm	1,00	16,76	16,76
7	U.05.020.010.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	0,18	6,04	1,09
8	U.05.020.170.a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSdA TM A, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA TM A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti	0,12	1,17	0,14
9	U.05.020.230.a	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo, nonché la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1 (uno) a mq; compreso altresì il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto, al m di conglomerato preventivamente misurato sciolto	0,10	69,26	6,93
TOTALE al ml					46,33

Allegato 4. Penalità e sanzioni per superamento dei limiti autorizzati per gli scarichi industriali

N.	TIPOLOGIA DI SUPERAMENTO	AZIONI CONSEGUENTI	PENALITÀ E SANZIONI
1	1° superamento, entro il 25%, di parametri convenzionabili	invito a modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva
2	2° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 1 e/o 4	richiesta di modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale
3	3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 1 e/o 2 e/o 4	modifica d'ufficio dei parametri contrattuali	20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
4	1° superamento, oltre il 25%, di parametri convenzionabili	richiesta di modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale
5	2° superamento, oltre il 25%, di uno o più parametri di cui al punto 4	modifica d'ufficio dei parametri contrattuali	20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
6	1° superamento, entro il 25%, di parametri derogabili	richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità o di richiedere apposita deroga	costo dell'analisi successiva
7	2° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 6 e/o 9	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato + 5% del deposito cauzionale
8	3° superamento consecutivo, entro il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 6 e/o 7 e/o 9 e/o 10	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
9	1° superamento, oltre il 25%, di parametri derogabili	richiesta di modificare i parametri contrattuali	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
10	2° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o più parametri di cui al punto 9	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	20% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato + costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
11	3° superamento consecutivo, oltre il 25%, di uno o più parametri di cui ai punti 9 e/o 10	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	50% del deposito cauzionale per ciascun parametro superato
12	1° superamento, entro il 25%, di parametri inderogabili	richiesta di rientrare entro i limiti di accettabilità	costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
13	2° superamento consecutivo di uno o più parametri di cui al punto 12	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	3.000,00 € + costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
14	3° superamento consecutivo di uno o più parametri di cui ai punti 12 e/o 13	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	3.000,00 € per ciascun parametro superato (fino ad un massimo di 30.000,00 €)
15	1° superamento, oltre il 25%, di parametri inderogabili	diffida di sospensione dell'autorizzazione allo scarico	3.000,00 € + costo dell'analisi successiva, effettuata da laboratorio autorizzato
16	2° superamento consecutivo di uno o più parametri di cui al punto 15	sospensione dell'autorizzazione allo scarico	3.000,00 € per ciascun parametro superato (fino ad un massimo di 30.000,00 €)
17	Mancata o infedele dichiarazione da parte degli utenti industriali dei prelievi idrici autonomi e/o approvvigionamenti da privati	applicazione sanzione ai sensi dell'art. 35 comma 3	500,00 €

Allegato 5. Tabella 3) all. 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Numero parametro	PARAMETRI	Unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria (*)
1	pH	5,5-9,5	5,5-9,5	
2	Temperatura	°C	[¹]	[¹]
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi speciali totali [²]	mg/L	≤80	≤200
7	BOD5 (come O2) [²]	mg/L	≤40	≤250
8	COD (come O2) [²]	mg/L	≤160	≤500
9	Alluminio	mg/L	≤1	≤2,0
10	Arsenico	mg/L	≤0,5	≤0,5
11	Bario	mg/L	≤20	-
12	Boro	mg/L	≤2	≤4
13	Cadmio	mg/L	≤0,02	≤0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤2	≤4
15	Cromo VI	mg/L	≤0,2	≤0,20
16	Ferro	mg/L	≤2	≤4
17	Manganese	mg/L	≤2	≤4
18	Mercurio	mg/L	≤0,005	≤0,005
19	Nichel	mg/L	≤2	≤4
20	Piombo	mg/L	≤0,2	≤0,3
21	Rame	mg/L	≤0,1	≤0,4
22	Selenio	mg/L	≤0,03	≤0,03
23	Stagno	mg/L	≤10	
24	Zinco	mg/L	≤0,5	≤1,0
25	Cianuri totali (CN)	mg/L	≤0,5	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,2	≤0,3
27	Solfuri (come H2S)	mg/L	≤1	≤2
28	Solfiti (come SO3)	mg/L	≤1	≤2
29	Solfati (come SO4) [³]	mg/L	≤1000	≤1000
30	Cloruri [³]	mg/L	≤1200	≤1200
31	Fluoruri	mg/L	≤6	≤12
32	Fosforo totale (come P) [²]	mg/L	≤10	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH4) [²]	mg/L	≤15	≤30
34	Azoto nitroso (come N) [²]	mg/L	≤0,6	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N) [²]	mg/L	≤20	≤30
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	≤20	≤40
37	Idrocarburi totali	mg/L	≤5	≤10
38	Fenoli	mg/L	≤0,5	≤1
39	Aldeidi	mg/L	≤1	≤2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,2	≤0,4
41	Solventi organici azotati [⁴]	mg/L	≤0,1	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	≤2	≤4
43	Pesticidi fosforati	mg/L	≤0,10	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) [⁵]	mg/L	≤0,05	≤0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/L	≤0,01	≤0,01

46	- dicidrin	mg/L	≤0,01	≤0,01
47	- endrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
48	- isodrin	mg/L	≤0,002	≤0,002
49	Solventi clorurati ⁵	mg/L	≤1	≤2

¹ Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

² Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

³ Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

⁴ In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/ 100 m L.

⁵ Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

* I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

Allegato 6. Tabella 5) all. 5 alla parte terza del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali [1] e per lo scarico in rete fognaria [2], o in tabella 4 per lo scarico sul suolo

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforiti
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze classificate contemporaneamente «cancerogene» (R45) e «pericolose per l'ambiente acquatico» (R50 e 51/53) ai sensi del <u>decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52</u> , e successive modifiche

¹ Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m³, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.

² Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni, l'ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.

Allegato 7. Categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel titolo III-bis della seconda parte del presente decreto.

2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

1. Attività energetiche.

1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW. 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.

1.3. Cokerie.

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

2. Produzione e trasformazione dei metalli.

2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.

2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

2.5. Impianti:

a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.

3. Industria dei prodotti minerali.

3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.

3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³.

4. Industria chimica.

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);

b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;

c) idrocarburi solforati;

d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;

e) idrocarburi fosforosi;

f) idrocarburi alogenati;

g) composti organometallici;

h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

i) gomme sintetiche;

l) sostanze coloranti e pigmenti;

m) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

a) gas, quali ammoniacca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;

b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;

c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;

e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

5. Gestione dei rifiuti.

Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi.

5.1. Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

6. Altre attività.

6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

6.4:

a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;

b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame;

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o

c) 750 posti scrofe.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.